



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 65 – 23 MAGGIO 2024

Riunione del 15 maggio 2024

67.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **L. O.**
- Sig. **GALLERI Lucio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD SILVIO PELLICO 3P
- S.S. **ASD SILVIO PELLICO 3P** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **FUMU Maria Antonia** n.q. di Presidente della S.S. ASS Punto Sassari Volley
DIL
- S.S. **ASS Punto Sassari Volley DIL** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

- 1) Sig. **L. O.** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per essere sceso in campo nella scorsa stagione sportiva (2022-2023) con la ASS Punto Sassari Volley, a seguito di prestito, nella consapevolezza di non essere coperto da un valido certificato medico sportivo di idoneità agonistica;*
- 2) Sig. **Lucio GALLERI**, n.q. di Pres. p.t. della ASD Silvio Pellico 3P, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 28 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 nella parte relativa al Tesseramento Atleti, per aver tesserato l'atleta **L. O.** nella corrente stagione sportiva senza aver previamente acquisito un valido certificato medico sportivo di idoneità agonistica;*
- 3) **ASD Silvio Pellico 3P**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 28 R.A.T.*





FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 nella parte relativa al Tesseramento Atleti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;

*4) Sig.ra **Maria Antonia FUMU**, n.q. di Pres. p.t., della ASD Punto Sassari Volley DIL, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 28 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 nella parte relativa al Tesseramento Atleti, per aver fatto giocare l'atleta L. O. nella scorsa stagione sportiva (2022-2023), dopo averlo ricevuto in prestito, senza essersi previamente accertata dell'idoneità dell'atleta all'esercizio agonistico della pallavolo mediante l'acquisizione di un valido certificato medico sportivo di idoneità agonistica;*

5) ASD Punto Sassari Volley DIL, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 28 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 nella parte relativa al Tesseramento Atleti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 13 del 5/1/2024 con il quale la Commissione Tesseramento Atleti FIPAV (CTA) disponeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta L. O. dalla ASD Silvio Pellico 3P in quanto tesserato nella corrente stagione sportiva in mancanza di valida certificazione medica di idoneità agonistica, disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per valutare eventuali profili di rilevanza disciplinare a carico del sodalizio tesserante, dell'atleta e della società che lo aveva ricevuto in prestito nella stagione sportiva 2022/2023.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione delle memorie difensive redatte nell'interesse delle parti coinvolte nel procedimento disciplinare, la Procura Federale deferiva l'atleta, il Sodalizio ASD Silvio Pellico 3P, la ASD Punto Sassari Volley DIL ed i rispettivi Presidenti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando i prevenuti per il giorno 15/5/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Marco Rossini, nonché l'avv. Croveti, in rappresentanza della S.S. Silvio Pellico 3P e del Presidente Lucio Galleri, l'avv. Francesca Fiori, difensore della S.S. ASS. Punto Sassari Volley DIL, in persona del Presidente Maria Antonia Fumu e dell'atleta L. O., anch'essi presenti.





Preliminarmente la Procura Federale comunicava di aver acquisito e prestato il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dalla S.S. Silvio Pellico 3P e dal Presidente Lucio Galleri – *i.e.* sanzione di 30 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico dello Presidente Galleri e multa di € 200,00 (duecento/00) a carico del Sodalizio.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli altri incolpati, chiedeva applicarsi a carico dell'atleta L. O. e della Presidente Fumo la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre ciascuno nonché la multa di euro 300,00 (trecento/00) a carico della società S.S. ASS. Punto Sassari Volley DIL. Il difensore dell'atleta e del Sodalizio discuteva la causa e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva il non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene la posizione degli incolpati S.S. Silvio Pellico 3P e Lucio Galleri n.q. di Presidente della società, questo Collegio ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 14/5/2024 ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

In relazione alle contestazioni mosse agli altri prevenuti, il contegno oggetto di addebito da parte dell'Ufficio della Procura Federale risulta adeguatamente provato e trova ampia conferma anche nella decisione della società vincolante (e del suo Presidente) di ammettere i fatti contestati e richiedere l'applicazione di una sanzione a seguito di deferimento (*i.e.* patteggiare).

È circostanza pacifica che nella stagione sportiva 2022/2023 l'atleta L. O. abbia giocato con la ASS Punto Sassari Volley, a seguito di prestito, senza essere coperto da un valido certificato medico sportivo di idoneità agonistica.

La difesa (dell'atleta e del sodalizio Punto Sassari Volley) invoca la buona fede del sig. L. O. nonché una esclusiva responsabilità della società vincolante (che poi ha formalizzato il prestito del ragazzo) in relazione alle pratiche di svolgimento della visita medica e conservazione del certificato di idoneità.

La linea difensiva non è convincente né condivisa.





La mancata verifica della esistenza e validità (ed acquisizione) del certificato medico da parte del sodalizio ricevente il prestito comporta la violazione delle norme contestate.

Il tesseramento (anche in prestito) di un atleta non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarizzare verifica/controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

In assenza di un valido certificato medico in corso di validità il sodalizio ed il suo Presidente hanno, sulla base della normativa federale, il preciso obbligo ed onere di non far svolgere attività federale agli atleti.

Contrariamente a quanto asserito nella memoria difensiva del sodalizio, infatti, è proprio la Società che “utilizza” (in prestito) l’atleta ad avere un obbligo rafforzato a tutela della salute degli atleti che svolgono attività sportiva.

In tal modo argomentando risulta inconferente (e quindi viene respinta) la richiesta istruttoria in ordine all’audizione di un dirigente del sodalizio che avrebbe asseritamente compilato i Camp3 con il “regolare” inserimento del sig. L. O.

Infatti, non solo la circostanza dovrebbe essere provata documentalmente, ma un eventuale (non provato ed, allo stato, insussistente) “errore di sistema informatico” non esime in alcun modo il Presidente del sodalizio a verificare ed acquisire un valido certificato di idoneità sportiva dell’atleta che, si rammenta, è rilasciato non solo per disputare le gare ufficiali con la compilazione dei Camp3, ma anche per tutte le sedute di allenamento, partite amichevoli *et similia*.

In assenza di valido certificato medico, gli atleti non possono in alcun modo svolgere attività sportiva.

La salute degli atleti riveste per la Federazione e deve rivestire, in via primaria ed assoluta, per tutti i tesserati e gli Associati un ruolo centrale nell’attività pallavolistica – ruolo che non è in alcun modo eludibile.

In virtù di tale fondamentale principio, nella vicenda che ci occupa, si ravvede la responsabilità disciplinare anche dell’atleta.

Questi, infatti, in data 7/10/2023 ha prontamente denunciato la “*noncuranza per la mia salute ed integrità fisica*” nei confronti del sodalizio vincolante (ASD Silvio Pellico 3P) in relazione al tesseramento per la stagione 2023/2024 richiedendo ed ottenendo lo scioglimento del vincolo dalla CTA in virtù di un tesseramento effettuato senza certificato medico sportivo agonistico.





In altri termini, l'atleta, nella consapevolezza di non aver svolto la necessaria visita medica, ha correttamente adito la Commissione Tesseramento al fine di far valere i dettami normativi *in subiecta materia*.

Tuttavia, se l'atleta – in quanto diretto interessato – era a conoscenza di non aver svolto visita medica per la stagione 2023/2024, il medesimo atleta aveva la identica consapevolezza per la stagione oggetto di contestazione (2022/2023) non essendosi (colpevolmente e, peraltro, a proprio rischio e pericolo) preoccupato “*per la mia salute ed integrità fisica*”.

Tale contegno integra gli estremi della violazione della normativa federale e del Codice Etico così come correttamente contestato dall'Ufficio della Procura e merita adeguata sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Lucio Galleri n.q. di Presidente della S.S. Silvio Pellico 3P la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta e alla S.S. Silvio Pellico 3P in persona del Presidente p.t., la multa di € 200,00;

delibera di sanzionare i signori L. O. e la sig.ra Maria Antonia Fumu n.q. di Presidente della S.S. ASS Punto Sassari Volley DIL con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico di ciascun tesserato e di comminare alla S.S. ASS Punto Sassari Volley DIL in persona del presidente p.t. la multa di € 300,00.

Roma, 20 Maggio 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Maggio 2024

